Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/32_2025

Losanna, 4 dicembre 2025

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 13 novembre 2025 (6B_1173/2023)

Blocco del Quaibrücke e della Uraniastrasse a Zurigo: respinto il ricorso di un'attivista per il clima

Il Tribunale federale respinge il ricorso di una donna che nel 2020 e nel 2021 ha bloccato il ponte Quaibrücke e la via Uraniastrasse a Zurigo nell'ambito di azioni del movimento di protesta "Extinction Rebellion". Le condanne pronunciate nei suoi confronti per coazione e perturbamento di pubblici servizi non prestano il fianco a critiche e sono proporzionate alla luce della libertà di espressione e di riunione.

Il 20 giugno 2020 e il 4 ottobre 2021 numerose persone hanno partecipato a Zurigo a manifestazioni per il clima non autorizzate, organizzate dal gruppo "Extinction Rebellion". In questo contesto, i manifestanti hanno bloccato il ponte Quaibrücke (nel 2020) e la via Uraniastrasse (nel 2021). Nel 2022 il Tribunale distrettuale di Zurigo ha dichiarato una donna che aveva partecipato alle suddette azioni colpevole di coazione ripetuta e di perturbamento di pubblici servizi, condannandola a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente. Nell'ambito delle azioni del 2020 e del 2021, l'interessata ha rifiutato di sottomettersi all'ordine della polizia di lasciare il ponte, rispettivamente la strada, e ha quindi dovuto essere allontanata dalle forze dell'ordine. Nel 2023 il Tribunale d'appello del Canton Zurigo ha confermato la decisione.

Il Tribunale federale respinge il ricorso della donna. Le condanne pronunciate sono conformi al diritto federale e compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il Tribunale d'appello ha ritenuto a ragione che le azioni avessero intralciato la libertà di agire di terzi con un'intensità sufficiente a riconoscere una coazione. La

manifestazione sul ponte Quaibrücke ha infatti provocato ingorghi e paralizzato il traffico; la via Uraniastrasse è stata bloccata per diverse ore e il traffico individuale motorizzato ha dovuto essere deviato su ampia scala. La condanna della ricorrente è compatibile con la libertà di espressione e la libertà di riunione (articoli 16 e 22 della Costituzione federale, articoli 10 e 11 CEDU). La limitazione di questi diritti fondamentali è da considerarsi proporzionata. Secondo la giurisprudenza, le condanne penali vengono di regola considerate ammissibili se gli attivisti disturbano deliberatamente la vita quotidiana e le regolari attività di altre persone e tale perturbamento va oltre quanto comporta il normale esercizio della libertà di espressione e di riunione. Così è stato nel caso di specie. I manifestanti non hanno intenzionalmente strutturato le loro azioni in modo tale da ridurre i disagi al minimo inevitabile. Il vero obiettivo delle loro azioni consisteva piuttosto nel disturbare la vita quotidiana e le regolari attività di terzi. Un tale comportamento non merita di beneficiare della tutela dei diritti fondamentali. Occorre d'altronde considerare che le autorità sono tenute a dar prova di una certa tolleranza anche in caso di manifestazioni non autorizzate. L'azione sul ponte Quaibrücke è stata infatti tollerata per circa 40 minuti e quella sulla via Uraniastrasse per 30 minuti. Poiché in questo lasso di tempo la ricorrente ha potuto esprimere liberamente la sua opinione, le condanne pronunciate sono proporzionate anche in quest'ottica.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Christine Magnin, Incaricata per i media supplente
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 4 dicembre 2025 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Banche dati di sentenze > Tutte le sentenze >* inserendo 6B_1173/2023.